Bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2021.

CAPO I FIN	NALITÀ E RISORSE	2
Art	. 1 finalità	2
Art.	. 2 definizioni	2
Art.	. 3 dotazione finanziaria e struttura competente	2
CAPO II SC	OGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	2
Art.	. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	2
CAPO III IN	NTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	2
Art.	. 5 interventi finanziabili	2
Art.	. 6 spese ammissibili e limiti	3
Art.		
Art.	. 8 intensità e ammontare degli incentivi	4
Art.	. 9 cumulo di incentivi	4
CAPO IV M	10DALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
Art.	. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione	4
Art.	. 11 presentazione della domanda	5
Art.	. 12 cause di inammissibilità della domanda	5
Art.	. 13 comunicazione di avvio del procedimento	5
CAPO V Ist	TRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO	5
Art.	. 14 istruttoria delle domande	5
Art	. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità	6
Art	. 16 graduatoria degli interventi ammissibili	6
Art.	. 17 concessione ed erogazione degli incentivi	6
CAPO VI R	ENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO	6
Art	. 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	6
Art	. 19 presentazione della rendicontazione	7
Art	. 20 istruttoria della rendicontazione ed erogazione saldo dell'incentivo	7
Art.	. 21 rideterminazione dell'incentivo	7
CAPO VII –	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	7
Art.	. 22 obblighi del beneficiario	7
CAPO VIII –	- ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	8
Art	. 23 ispezioni e controlli	8
Art.	. 24 revoca del decreto di concessione dell'incentivo	8

CAPO IX - DISPOSIZI	ZIONI FINALI	8
Art. 25 rinv	vio	8

ALLEGATO A – criteri di valutazione

ALLEGATO B – relazione illustrativa dell'iniziativa

ALLEGATO C - procura

CAPO I FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive mobili.

Art. 2 definizioni

- 1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) "attrezzatura": l'allestimento, l'apparecchio, il mezzo o il dispositivo che si utilizza nell'ambito dell'attività sportiva per migliorare e ottimizzare lo svolgimento di un esercizio sportivo, avente una presumibile durata superiore ad un anno;
 - b) "assegnatario": il soggetto la cui richiesta di incentivo è stata inserita utilmente in graduatoria e quindi ammesso a incentivo;
 - c) "firma digitale valida": la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

- 1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 200.000,00 per l'anno 2021 per l'acquisto di attrezzature sportive mobili.
- 2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
- 3. La struttura regionale competente alla concessione degli incentivi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

- 1. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature mobili le associazioni e società sportive senza fini di lucro, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
- 2. Il requisito di cui al **comma 1** deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

CAPO III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 interventi finanziabili

- 1. Sono finanziabili gli interventi, per l'acquisto di attrezzature sportive mobili, strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai richiedenti di cui **all'articolo 4**.
- 2. Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, gli interventi ammissibili a incentivo: strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, lavagne interattive, pistole starter, scacchiere complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti (coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere, attrezzature propriocettive), biciclette, rulli, ciclocomputer, pattini completi o piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi ad uso

sportivo, materassi ad aria, tatami, reti (per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali, imbraghi, remi, alberi, boma, vele, motori, monopinne da competizione, bombole, erogatori, corpetti equilibratori (GAV), impianti audio, palchi mobili per premiazioni, transenne, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, racchette, attrezzature per la manutenzione del campo sportivo e piscina (carrelli segnacampo, trattorini rasaerba), archi gonfiabili per manifestazioni, attrezzature per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), panchine mobili per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi, boe, imbarcazioni comprensive di accessori e motore, carrelli porta imbarcazioni.

3. L'ammissibilità delle attrezzature sportive richieste è ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Art. 6 spese ammissibili e limiti

- 1. Sono ammissibili a incentivo le spese relative all'acquisto di attrezzature sportive mobili di cui **all'articolo 5**, che rispettano i seguenti principi:
 - a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente all'intervento finanziato;
 - b) sono sostenute dal beneficiario dell'incentivo;
 - c) sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di incentivo ed entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.
- 2. Sono ammissibili le spese di trasporto relative all'acquisto delle attrezzature stesse, nonché l'IVA qualora rappresenti un costo.
- 3. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate ed escluso l'importo dell'incentivo richiesto.
- 4. La spesa complessivamente ammissibile non può essere inferiore all'importo di euro 1.000,00 e superiore all'importo di euro 2.000,00.

Art. 7 spese non ammissibili e interventi non finanziabili

- 1. Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;
 - b) canoni di leasing;
 - c) noleggio;
 - d) spese non riconducibili agli interventi di cui **all'articolo 5** del presente Bando.
- 2. Non sono finanziabili:
 - a) interventi avviati prima della data di presentazione della domanda;
 - b) acquisti di attrezzature sportive fisse;
 - c) acquisti di attrezzature sportive usate;
 - d) acquisti di attrezzature e materiale sportivi che sono soggetti a rapido logorio ovvero aventi una presumibile durata inferiore ad un anno (ad esempio: palloni da gara ed allenamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, numeri pettorali, carte da gioco);
 - e) acquisti di equipaggiamenti, intesi come:
 - indumenti sportivi, che normalmente si prestano ad essere utilizzati da una sola persona, per la pratica dell'attività sportiva, sia a livello di allenamento che di competizione (ad esempio: magliette, calzoncini, calze, tute, calzature, scarponi da sci, guanti, berretti, costumi da gara ed allenamento);
 - 2) materiali utilizzati per confezionare gli indumenti suddetti (ad esempio: stoffe o altri materiali occorrenti per la realizzazione di costumi da gara);
 - 3) borse, sacche, zaini ed altri contenitori di uso individuale;
 - 4) oggetti che, pur configurandosi come attrezzo tecnico, assolvono anche una funzione sostitutiva di capi di vestiario (ad esempio: stivaletti di pattini, guantoni da boxe, sacchi a pelo);
 - oggetti aventi funzione di protezione individuale di parti del corpo durante la pratica sportiva (ad esempio: paradenti, paracolpi, ginocchiere, gambali, maschere di protezione, occhialini da nuoto, caschi);

- f) acquisto di: defibrillatori, gazebo, golf kart, strutture pressostatiche, arredi per infermeria e spogliatoio, personal computer ed accessori, impianti di illuminazione ed irrigazione del campo, superfici degli spazi per l'attività sportiva;
- g) dispositivi finalizzati:
 - 1) al rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - 2) alla sanificazione degli ambienti;
 - 3) al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e profilassi.

Art. 8 intensità e ammontare degli incentivi

- 1. Il limite massimo di incentivo concedibile per ciascun beneficiario con il presente Bando, non può superare il 100 per cento della spesa ammissibile.
- 2. Gli importi concedibili sono compresi tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00.
- 3. Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
- 4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità dell'incentivo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, l'incentivo non viene concesso.
- 5. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente, non finanziato.

Art. 9 cumulo di incentivi

- 1. Il medesimo intervento può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Bando.
- 2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e dell'incentivo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario l'incentivo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 10 domanda di incentivo e relativa documentazione

- 1. La domanda di incentivo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
- 2. I soggetti di cui **all'articolo 4** possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di incentivo.
- Qualora il medesimo soggetto presenti, nel medesimo atto temporale di cui all'articolo 11 comma
 più domande di incentivo, sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
- 4. Costituiscono parte integrante della domanda:
 - a) allegato B relazione illustrativa dell'iniziativa
 - b) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo
 4;
 - c) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 22, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
- 5. La domanda può essere compilata e inoltrata da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente. La procura è conservata insieme alla documentazione correlata alla domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, unitamente alla procura è conservata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

6. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, è approvato il fac-simile della domanda di incentivo.

Art. 11 presentazione della domanda

- 1. Ai fini dell'accesso all'incentivo i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
- 2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle ore 9:00:00 del 1 giugno 2021 alle ore 16:00:00 del 22 giugno 2021.
- 3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
- 4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 12 cause di inammissibilità della domanda

- 1. Sono inammissibili e vengono archiviate, in particolare, le domande:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 4;
 - b) relative a interventi **non coerenti** con quanto indicato **all'articolo 5, comma 1**;
 - c) relative a interventi non finanziabili ai sensi dell'articolo 7 comma 2;
 - d) prive del documento di cui all'articolo 10, comma 4 lettera a);
 - e) prive delle indicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, lettere b) e c);
 - f) inoltrate con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 11, comma 1;
 - g) presentate fuori dai termini previsti dall'articolo 11, comma 2;
 - h) che recano una spesa complessivamente ammissibile inferiore all'importo minimo previsto dall'articolo 6, comma 4;
 - i) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, la somma della spesa ammissibile risulti inferiore all'importo minimo previsto **dall'articolo 6, comma 4**
 - j) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 14, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

CAPO V Istruttoria, valutazione delle domande e concessione dell'incentivo

Art. 14 istruttoria delle domande

- 1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
- 2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
- 3. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi sono valutati esclusivamente gli elementi contenuti nella domanda.
- 4. Qualora nella domanda:
 - a) non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **all'allegato A**, non verrà richiesta alcuna integrazione e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio;

b) siano indicati più elementi, in relazione ad un singolo criterio, verrà assegnato il punteggio minore.

Art. 15 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

- 1. Per la valutazione degli interventi e per la formulazione della graduatoria sono individuati i criteri di cui **all'Allegato A** al presente Bando.
- 2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di incentivo.

Art. 16 graduatoria degli interventi ammissibili

- Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio delle domande da finanziare, con l'importo dell'incentivo rispettivamente assegnato, nonché delle domande ammissibili ad incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 2. La pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a incentivo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
- 3. La graduatoria di cui al **comma 1, lettera a)**, ha validità sino al 31 dicembre 2022. Anche durante il periodo di validità della graduatoria gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previste dal presente Bando.

Art. 17 concessione ed erogazione degli incentivi

- .. Gli incentivi sono concessi e contestualmente erogati, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato:
 - a) in via anticipata, nella misura dell'ottanta per cento dell'incentivo, entro sessanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui **all'articolo 16**;
 - b) a saldo, a seguito di approvazione del relativo rendiconto, fatti salvi i casi di rideterminazione previsti dall'articolo 21.
- 2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato **dall'articolo 16, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o suo delegato.

CAPO VI Rendicontazione della spesa ed erogazione dell'incentivo

Art. 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

- La rendicontazione è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
- 2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
 - b) dichiarazione attestante l'entità delle altre sovvenzioni pubbliche o private eventualmente ottenute per il medesimo intervento;
 - c) l'attestazione di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 19 presentazione della rendicontazione

- 1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport Servizio competente in materia di sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di dodici mesi dalla data del decreto di concessione dell'incentivo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
- 2. Può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione per una sola volta e per un massimo di novanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso.
- 3. Il beneficiario rendiconta le spese per un importo almeno pari all'incentivo concesso e per le sole voci di spesa ammissibili, come indicate nel decreto di concessione di cui **all'articolo 17.**

Art. 20 istruttoria della rendicontazione ed erogazione saldo dell'incentivo

- Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del saldo dell'incentivo.
- Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 3. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione o alla rideterminazione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 21.
- 4. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del saldo dell'incentivo.
- 5. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del saldo dell'incentivo, eventualmente rideterminato, è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui **all'articolo 18**.

Art. 21 rideterminazione dell'incentivo

- 1. L'incentivo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare dell'incentivo. In tale caso l'incentivo viene corrispondentemente rideterminato, salvo quanto previsto dal **comma 2**;
 - b) si accerti che la somma della quota di cofinanziamento, attestata ai sensi dell'articolo 9, comma 2 e dell'incentivo di cui al presente Bando risulti superiore alla spesa sostenuta per l'intervento. In tale caso l'importo dell'incentivo viene rideterminato nella misura pari alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta per l'intervento e la quota di cofinanziamento ricevuto.
- 2. La rideterminazione di cui al **comma 1** è effettuata esclusivamente se l'importo rendicontato è superiore o almeno pari al cinquanta per cento dell'incentivo concesso e, comunque, nel rispetto del limite minimo di cui **all'articolo 8, comma 2**. In caso contrario, si procede alla revoca.
- 3. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti l'incentivo rideterminato, qualora lo stesso sia inferiore all'acconto erogato ai sensi **dell'articolo 17, comma 1 lettera a),** unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ove dovuti.

Capo VII – Obblighi del beneficiario

Art. 22 obblighi del beneficiario

- 1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute, ai sensi **dell'articolo 9, comma 2**;

- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 4**;
- c) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) avviare l'intervento successivamente alla presentazione della domanda ed entro i termini di presentazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 6, comma 1, lettera c)**;
- e) realizzare l'intervento conformemente a quello ammesso a incentivo, a pena di revoca ai sensi **dell'articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2**;
- f) rispettare i termini previsti dal presente Bando;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 23;
- h) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- i) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Capo VIII - Ispezioni, controlli e revoche

Art. 23 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 24 revoca del decreto di concessione dell'incentivo

- 1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) avvio dell'intervento prima della presentazione della domanda;
 - 2) intervento realizzato diverso da quello ammesso a incentivo;
 - 3) spesa rendicontata inferiore al 50% dell'incentivo;
 - 4) intervento realizzato da soggetto diverso dal beneficiario;
 - c) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente Bando.
- 2. La revoca del decreto di concessione dell'incentivo comporta la restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 25 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1. iscrizione, alla data di scadenza del Bando, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive	2	a) iscritta	2
Dilettantistiche istituito dal CONI		b) non iscritta	0
2. percentuale di atleti che, alla data del 31.12.2020, risultano tesserati, con età pari o inferiore a 20 anni	5	a) da 0% a 9,99%	0
(classe 2000)		b) da 10% a 50%	1
		c) da 51% a 80%	3
		d) oltre 80%	5
3. beneficiario di incentivo di cui alla graduatoria approvata con decreto n. 1348/CULT dd. 18.5.2020	3	a) no	3
		b) sì	0
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	10		

Denominazione del richiedente	
Descrizione del richiedente (massimo 1000 caratteri con spazi)	Breve curriculum dell'attività degli ultimi due anni del soggetto richiedente

Descrizione	In relazione all'acquisto oggetto della presente domanda e sotto dettagliato descrivere di
dell'iniziativa	seguito l'utilizzo previsto
(max 2000 caratteri con	
spazi)	
	1

Elenco riepilogativo delle attrezzature mobili			
descrizione attrezzature ¹	imponibile	IVA	importo (IVA compresa)
TOTALE			
TOTALE			

 $^{^{\}rm 1}$ indicare l'attrezzatura, omettendone i dettagli tecnici

PROCURA PER LA COMPILAZIONE, SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO²

(ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto	codice fiscale	in qu	alità di legale rappresentante
dell'Associazione / Socie	tà sportiva /Ente	con sede legale in³	e sede operativa in⁴ ,
codice fiscale			
	Conforisc	e procura speciale	
		e procura speciale guenti del Codice Civile	.)
	(ditt. 1587 e Se	gueriti dei Codice Civile	:)
a (cognome e nome)			
codice fiscale			
	-		ncentivo e della documentazione
			ezzature sportive mobili, ai sensi ateria di sport). Bando 2021.".
dell'articolo 3 della legge	regionale 3 aprile 2005	, 11. 0 (163to dilico il 1110	ateria di sporti. Darido 2021
Data e firma⁵			
		IL VICEP	RESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

² Per la validità della procura, il legale rappresentante deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.

³ Indicare indirizzo completo: via, n. civico, comune, provincia.

⁴ Indicare indirizzo completo: via, n. civico, comune, provincia.

⁵ Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva/Ente.